

STATUTO DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

uniti per
i bambini

unicef 

STATUTO DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

Indice

PREAMBOLO	4
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 Forma giuridica, denominazione e sede	5
Articolo 2 Rapporti con l'UNICEF	5
Articolo 3 Normativa applicabile	6
TITOLO II	
SCOPO E ATTIVITÀ	7
Articolo 4 Finalità	7
Articolo 5 Attività istituzionali e direttamente connesse	7
TITOLO III	
MEMBRI DEL COMITATO ITALIANO	9
Articolo 6 Composizione	9
Articolo 7 Perdita e sospensione della qualifica di Membro del Comitato Italiano	9
Articolo 8 Incompatibilità	10
TITOLO IV	
RISORSE DEL COMITATO ITALIANO	11
Articolo 9 Risorse materiali	11
Articolo 10 Risorse umane	11
Articolo 11 Comitati Regionali e Provinciali	13

TITOLO V

GOVERNANCE	14
Articolo 12 Organi del Comitato Italiano	14
Articolo 13 Assemblea	14
Articolo 14 Consiglio Direttivo	18
Articolo 15 Commissioni del Consiglio Direttivo	23
Articolo 16 Presidente	24
Articolo 17 Collegio Sindacale	26
Articolo 18 Collegio dei Probiviri	27
Articolo 19 Direttore Generale	28

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Articolo 20 Esercizio finanziario	30
Articolo 21 Codice di comportamento etico	30
Articolo 22 Modifiche statutarie	30
Articolo 23 Scioglimento del Comitato Italiano	31
Articolo 24 Disciplina transitoria	31

STATUTO DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS

PREAMBOLO

Il "Comitato Italiano per l'UNICEF" è parte integrante della struttura internazionale dell'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), organo sussidiario dell'ONU con il mandato di promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i bambini.

Il Comitato Italiano agisce in rappresentanza dell'UNICEF, secondo l'Accordo di Cooperazione tra loro sottoscritto e sulla base del Piano Strategico Congiunto delle Attività (di seguito anche "JSP").

Per il perseguimento dei propri obiettivi, il Comitato Italiano opera mediante una struttura operativa stabile e l'apporto indispensabile di tutti quei soggetti che, con il loro spirito di volontariato, condividono e sostengono le finalità e le strategie dell'UNICEF.

La struttura operativa e i volontari si identificano e si fondono in un'unica realtà-forza, il "Comitato Italiano per l'UNICEF", allo scopo di assumere un ruolo di guida e di servizio nella costruzione di un mondo in cui i diritti di ogni bambina e di ogni bambino siano garantiti.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Forma giuridica, denominazione e sede

- 1.1** È costituito il “Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS” (di seguito il “Comitato Italiano”) regolato dal presente Statuto.
- 1.2** La locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS” deve essere utilizzato nella denominazione, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.3** Il Comitato Italiano ha sede legale in Roma, all’indirizzo indicato nel Regolamento Amministrativo approvato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Italiano opera, altresì, tramite i Comitati Regionali e Provinciali dislocati sul territorio italiano, disciplinati dal successivo articolo 11.
- 1.4** Il Comitato Italiano è un’organizzazione senza scopo di lucro che persegue unicamente fini di utilità sociale. Il Comitato Italiano è apartitico e aconfessionale.

Articolo 2

Rapporti con l’UNICEF

- 2.1** Il Comitato agisce in Italia quale rappresentante esclusivo dell’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, di seguito “UNICEF”) e ivi opera in nome e per conto dell’UNICEF, in base all’Accordo di Cooperazione e secondo il Piano Strategico Congiunto delle Attività (JSP).
- 2.2** Il Comitato Italiano opera in Italia, altresì, sulla base dell’Accordo Internazionale stipulato tra l’UNICEF e la Repubblica Italiana, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1992.

- 2.3** Il Comitato Italiano è autorizzato a utilizzare il logo e l'acronimo dell'UNICEF, per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi dell'UNICEF e nel rispetto della sua missione.

Articolo 3

Normativa applicabile

- 3.1** Il Comitato Italiano è un'Organizzazione Non Governativa (ONG), riconosciuta ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, ed è considerata, di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. Il Comitato Italiano opera ai sensi della citata Legge n. 49/87, del suddetto Decreto Legislativo n. 460/97, nonché nel rispetto del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni, delle norme del Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge e regolamento applicabile.

TITOLO II

SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 4

Finalità

- 4.1 Il Comitato Italiano, condividendo la visione dell'UNICEF, mira a costruire un mondo in cui i diritti di tutti i bambini siano pienamente garantiti.
- 4.2 Il Comitato Italiano, fondandosi sulla predetta visione, si adopera per il benessere dei bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'Infanzia e l'attività di raccolta fondi.

Articolo 5

Attività istituzionali e direttamente connesse

- 5.1 Per il perseguimento delle proprie finalità e per ottimizzare le risorse a sostegno delle attività dell'UNICEF, il Comitato Italiano si propone di:
 - a) promuovere, a livello nazionale, i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
 - b) raccogliere fondi per l'UNICEF attraverso campagne di sensibilizzazione e l'acquisizione di offerte, donazioni e lasciti testamentari. La raccolta di fondi include diverse tipologie di attività, tra cui la sollecitazione diretta, gli eventi promozionali, le sponsorizzazioni e le attività congiunte con soggetti terzi;
 - c) svolgere, direttamente o indirettamente, la promozione dei prodotti e dei biglietti augurali UNICEF. Tale attività è specificatamente autorizzata in Italia in base all'Accordo Internazionale tra l'UNICEF e la Repubblica Italiana richiamato al precedente articolo 2.2;
 - d) sollecitare contributi finanziari dal Governo Italiano e da altri organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali

in favore dell'UNICEF in stretta collaborazione e in coordinamento con l'UNICEF stesso;

e) ottenere contributi finalizzati a favore del Comitato Italiano da parte di soggetti pubblici e privati per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in Italia;

f) monitorare, a livello nazionale e locale, l'attuazione dei diritti dei bambini coordinandosi con istituzioni, associazioni nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato, incluso il Garante per l'Infanzia, ove istituito;

g) promuovere nelle scuole, università e organizzazioni giovanili, programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione, predisponendo materiale didattico e organizzando programmi di formazione degli insegnanti e degli educatori;

h) incoraggiare l'attività di Educazione allo Sviluppo con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'Infanzia;

i) promuovere la partecipazione e l'impegno civico dei bambini, educandoli all'importanza dello sviluppo in un mondo globalizzato;

j) promuovere l'interesse pubblico verso la missione dell'UNICEF e a sostegno dei suoi programmi, attraverso tutti i canali di informazione;

k) sostenere attraverso e in coordinamento con l'UNICEF specifici progetti in diversi Paesi del mondo;

l) sostenere le attività che l'UNICEF promuove in Italia nel rispetto del citato Accordo di Cooperazione;

m) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

- 5.2** Il Comitato Italiano non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto e dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ON-LUS"), fatta eccezione per le attività a esse direttamente connesse.

TITOLO III

MEMBRI DEL COMITATO ITALIANO

Articolo 6

Composizione

- 6.1** Il Comitato Italiano è costituito dai Membri Fondatori e dai Membri Ordinari che compongono l'Assemblea di cui al successivo articolo 13.
- 6.2** I Membri Fondatori sono i soggetti che componevano l'Assemblea del Comitato Italiano alla data del 19 aprile 1986.
- 6.3** I Membri Ordinari sono: il Presidente del Comitato Italiano; i Membri del Consiglio Direttivo; i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali; i membri cooptati in Assemblea; gli ex Presidenti del Comitato Italiano; e, per un triennio successivo alla cessazione del loro incarico o della loro nomina, gli ex membri del Consiglio Direttivo, gli ex membri cooptati in Assemblea, gli ex Sindaci già Membri del Comitato Italiano e gli ex Probiviri.

Articolo 7

Perdita e sospensione della qualifica di Membro del Comitato Italiano

- 7.1** La qualifica di Membro del Comitato Italiano si perde per:
 - a)** Dimissioni: ogni Membro può dimettersi dal Comitato Italiano mediante l'invio di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono efficaci dalla data di accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
 - b)** Assenze ingiustificate a tre sedute consecutive dell'Assemblea. La motivazione dell'assenza deve essere comunicata in forma scritta al Presidente.
 - c)** Esclusione, deliberata dal Collegio dei Probiviri e ratificata dall'Assemblea, su proposta del Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- (i) condotta incompatibile con le finalità e gli ideali del Comitato Italiano e/o dell'UNICEF;
 - (ii) comportamento gravemente lesivo degli interessi e del prestigio del Comitato Italiano e/o dell'UNICEF;
 - (iii) grave violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Codice di comportamento etico;
 - (iv) comportamento gravemente contrario all'Accordo di Cooperazione in essere tra il Comitato Italiano e l'UNICEF e/o che abbia dato luogo a una grave violazione dello stesso Accordo da parte del Comitato medesimo;
 - (v) impossibilità permanente ad adempiere alle proprie funzioni.
- 7.2** Il Membro nei cui confronti è stato avviato il procedimento di esclusione può far valere le proprie ragioni davanti al Collegio dei Probiviri.
- 7.3** Il Membro è sospeso dal Comitato Italiano sin dal deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Incompatibilità

- 8.1** I Membri del Comitato Italiano non possono:
- a)** ricoprire cariche politiche, di partito e/o di movimento politico. In particolare, non possono ricoprire incarichi elettivi nelle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. In caso di candidatura a una di tali cariche, il Membro del Comitato Italiano deve autosospendersi.
 - b)** svolgere attività che siano in conflitto di interessi con il Comitato stesso. A titolo esemplificativo, i Membri del Comitato Italiano non possono intrattenere con il Comitato stesso relazioni di natura politica, commerciale, o di fornitura di beni o servizi.
- 8.2** Se non diversamente stabilito nel presente Statuto, un membro degli Organi del Comitato non può essere parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado con qualsiasi altro Membro del Comitato Italiano.

TITOLO IV

RISORSE DEL COMITATO ITALIANO

Articolo 9

Risorse materiali

- 9.1** Le risorse materiali del Comitato Italiano sono costituite da:
- a)** donazioni ed elargizioni liberali a favore del Comitato Italiano;
 - b)** contributi e finanziamenti stanziati da organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, finalizzati alle attività del Comitato Italiano;
 - c)** le quote riconosciute dall'UNICEF al Comitato Italiano, secondo quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione;
 - d)** ogni altro provento di spettanza del Comitato Italiano.
- 9.2** Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione dei fondi e dei beni, nonché su eventuali investimenti realizzabili con gli stessi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'UNICEF.
- 9.3** Le donazioni, le elargizioni liberali e i contributi ricevuti dal Comitato Italiano non sono ripetibili.
- 9.4** I proventi della raccolta fondi vengono periodicamente trasferiti dal Comitato Italiano all'UNICEF in base all'Accordo di Cooperazione, restando salve le quote riconosciute di cui sopra.
- 9.5** Tutti i beni e i valori acquisiti sono di proprietà dell'UNICEF anche se nella disponibilità del Comitato Italiano.

Articolo 10

Risorse umane

- 10.1** Le risorse umane del Comitato Italiano sono costituite da volontari e personale della struttura operativa che si integrano in una unica realtà-forza, valorizzando reciprocamente le proprie peculiarità e professionalità per sostenere gli obiettivi e le politiche dell'UNICEF.

10.2 VOLONTARI

I volontari si suddividono in:

Attivi: coloro che si adoperano, con continuità, per sostenere le attività del Comitato Italiano e coadiuvano il Presidente Provinciale nella gestione del Comitato locale.

Onorari: coloro che si sono distinti sul territorio in iniziative a favore dell'Infanzia e vengono chiamati a dare il proprio apporto ai Comitati Provinciali.

Sono altresì Onorari coloro che hanno fatto parte degli Organi del Comitato Italiano.

Sostenitori: coloro che si adoperano in modo saltuario, mettendo a disposizione competenza, capacità professionale nonché servizi e beni utili all'attività dell'UNICEF sul territorio.

Tutti i volontari sono iscritti all'Albo Nazionale dei Volontari del Comitato Italiano; le loro attività sono svolte a titolo gratuito, restando salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

I volontari sono inseriti nei Comitati Locali e fra di loro vengono individuati i Presidenti Provinciali e Regionali.

10.3 YOUNICEF

Il Comitato si avvale altresì di un movimento di giovani volontari denominato "*Younicef*" i cui componenti sono di supporto a iniziative promosse a livello nazionale e alle attività dei Comitati Provinciali e/o Regionali.

10.4 PERSONALE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa è costituita da coloro che svolgono un'attività lavorativa e/o professionale percependo un equo compenso nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.

Alla struttura operativa, diretta dal Direttore Generale, compete l'attuazione delle decisioni politico-strategiche del Comitato Italiano assunte dal Consiglio Direttivo in base agli indirizzi dell'Assemblea, nonché il coordinamento e il supporto alle attività dei Comitati Regionali e Provinciali e dei volontari.

Articolo 11

Comitati Regionali e Provinciali

- 11.1** I Comitati Regionali e Provinciali costituiscono l'ossatura organizzativa del Comitato Italiano per l'attuazione delle finalità dell'UNICEF. Essi, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio nazionale, rappresentano un presidio per promuovere i diritti dell'Infanzia e monitorarne l'attuazione, anche attraverso una costante interazione con le Istituzioni a livello locale.
- 11.2** I Comitati Regionali e Provinciali non hanno soggettività e personalità giuridica in quanto sono articolazioni decentrate, non distinte né autonome del Comitato Italiano, al quale devono render conto del loro operato.
- 11.3** Il Comitato Italiano autorizza i Comitati Regionali e Provinciali all'uso del logo UNICEF e dell'acronimo UNICEF - Onlus accompagnati dalla regione e/o provincia di appartenenza.
- 11.4** Il Comitato Italiano, nella sua funzione di guida, supporto, supervisione e controllo dei predetti Comitati Regionali e Provinciali assicura la tutela dei propri interessi nonché la protezione dell'immagine e del prestigio dell'UNICEF.
- 11.5** REGOLAMENTO DEI VOLONTARI E DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI
Il Consiglio Direttivo approva in base alle linee guida dell'Assemblea il Regolamento dei Volontari dei Comitati Regionali e Provinciali che disciplina:
- a)** l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Volontari;
 - b)** le norme di costituzione dei Comitati Regionali e Provinciali, le procedure di individuazione dei loro Presidenti, le funzioni e i compiti dei Presidenti e dei Segretari, i criteri di finanziamento e di amministrazione. In particolare il regolamento stabilisce che la nomina da parte del Consiglio Direttivo dei Presidenti Provinciali avvenga su indicazione dei volontari mentre quella dei Presidenti Regionali, sentiti i Presidenti Provinciali;
 - c)** la modalità di rimborso spese di tutti i volontari;
 - d)** il movimento *Younicef*.

TITOLO V GOVERNANCE

Articolo 12

Organi del Comitato Italiano

- 12.1** Il modello di *governance* del Comitato Italiano si ispira al principio di separazione tra le funzioni di: indirizzo e controllo; politico-strategiche e governo; gestione operativa.
- 12.2** Sono organi del Comitato Italiano: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Proviviri.
- 12.3** Tutte le cariche in ciascuno degli Organi del Comitato Italiano sono assunte su base volontaria e sono gratuite, se non diversamente stabilito nel presente Statuto, restando salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate come da Regolamento di cui all'articolo 11.5.

Articolo 13

Assemblea

- 13.1** L'Assemblea è l'organo supremo del Comitato Italiano con funzioni di indirizzo e di controllo.
- 13.2** Composizione e compiti
L'Assemblea è composta da Membri Fondatori e Ordinari di cui al precedente articolo 6.1.
L'Assemblea:
 - a)** approva gli indirizzi strategici del Comitato Italiano, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b)** approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c)** elegge il Presidente del Comitato Italiano;
 - d)** elegge cinque componenti del Consiglio Direttivo tra i membri dell'Assemblea in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti di cui all'articolo 14.3 lettera a);

- e) elegge i membri del Collegio Sindacale;
- f) elegge i membri del Collegio dei Proviviri all'interno dell'Assemblea. I Proviviri eletti debbono dimettersi da Membro del Comitato Italiano;
- g) può cooptare per ogni mandato, su proposta del Consiglio Direttivo, fino a cinque membri esterni che restano in carica come membri ordinari dell'Assemblea per il mandato in corso al momento della nomina e per quello successivo;
- h) ratifica i membri cooptati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 14.2;
- i) nomina la società di revisione esterna incaricata del controllo contabile e del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- j) ratifica i provvedimenti di decadenza ed esclusione dei Membri del Comitato Italiano;
- k) approva il Regolamento Elettorale ed esprime le linee guida sul Regolamento di cui all'articolo 11.5;
- l) approva le modifiche dello Statuto;
- m) delibera l'eventuale trasformazione del Comitato Italiano o il suo scioglimento, nominando il liquidatore e fissandone i poteri, e la conseguente devoluzione dei beni del Comitato Italiano.

13.3 CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Italiano, in seduta ordinaria, per l'espletamento dei compiti di cui ai punti precedenti da (a) a (k) e, in seduta straordinaria, per i punti (l) e (m).

L'Assemblea è altresì convocata, laddove se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato per telegramma, telefax o e-mail, ai singoli membri, sottoscritto dal Presidente, inoltrato ai destinatari almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta.

Se l'ordine del giorno prevede il rinnovo degli organi, la convocazione dell'Assemblea deve essere inviata almeno sessanta giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'assemblea per telegramma, telefax o e-mail inviato almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In entrambi i casi, occorre la prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Italiano o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. In deroga a quanto sopra, l'Assemblea per il rinnovo degli organi è presieduta da un membro nominato dall'Assemblea stessa per tale specifico punto all'ordine del giorno tra i membri non candidati.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal Direttore Generale, il quale può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno all'Assemblea.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Probi-viri, e possono essere invitati i dipendenti del Comitato Italiano e la rispettiva rappresentanza sindacale, il personale dell'UNICEF e altri soggetti.

13.4 QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno due terzi dei membri; in seconda convocazione - che non può aver luogo nel medesimo giorno - quando siano presenti in proprio e per delega almeno la metà più uno dei membri.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione - che non può aver luogo nel medesimo giorno - è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro dell'Assemblea non può ricevere più di una delega.

La delega non può essere conferita al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo.

La delega per l'Assemblea straordinaria deve essere notarile.

Prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, il Presidente verifica la regolarità della convocazione e delle deleghe presentate, il diritto dei presenti a partecipare e il numero totale dei votanti.

13.5 QUORUM DELIBERATIVO

Le deliberazioni sono assunte:

a) in Assemblea ordinaria, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo il caso in cui siano stabilite maggioranze diverse dall'Assemblea stessa;

b) in Assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

c) le deliberazioni relative alla trasformazione o allo scioglimento del Comitato Italiano sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi.

L'astensione nelle votazioni non è calcolata tra i voti validamente espressi.

Una delibera per essere validamente assunta deve avere comunque il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti in proprio o per delega.

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, se il voto è espresso in forma palese, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto.

Ove non sia diversamente disposto si vota per alzata di mano, salvo che la votazione riguardi persone, nel cui caso la votazione sarà a scrutinio segreto. In caso di incertezza sull'esito della votazione, il Presidente dell'Assemblea ripete la votazione mediante appello nominale.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno il diritto di voto nell'approvazione del bilancio e nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo con funzioni politico-strategiche e di governo. Il Consiglio Direttivo opera quale organo collegiale deliberando nel miglior interesse del Comitato, a beneficio dell'UNICEF e dei bambini nel mondo.

14.2 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri:

a) Presidente;

b) cinque membri eletti dall'Assemblea al suo interno;

c) cinque membri cooptati dal Presidente e dai membri eletti del Consiglio Direttivo. Uno tra i membri cooptati deve essere rappresentante del movimento *Younicef*.

14.3 a) I membri cooptati, così come i membri eletti all'interno dell'Assemblea, devono essere scelti tra coloro che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità e che siano persone di alto profilo e comprovata autorevolezza che possano contribuire, grazie al loro prestigio, al perseguimento delle finalità dell'UNICEF.

b) La selezione dei membri cooptati deve garantire una adeguata rappresentanza di alto livello dei settori della società civile rilevanti per le attività del Comitato, quali il settore imprenditoriale, finanziario, giuridico, media e comunicazione, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della cooperazione internazionale, della pubblica amministrazione e dell'Università.

14.4 Il procedimento di cooptazione inizia nella prima seduta del Consiglio Direttivo e deve concludersi entro tre mesi dal suo avvio.

14.5 Il Consiglio Direttivo gestisce il procedimento di cooptazione nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea. Tali norme definiscono le procedure, i profili di competenza e le modalità di selezione.

14.6 La durata del mandato di Consigliere è pari a tre anni, per un mas-

simo di due mandati consecutivi. Dopo almeno un mandato di interruzione l'ex Consigliere può candidarsi per la stessa carica.

- 14.7** La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Presidente Regionale e Provinciale.
- 14.8** Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica. In caso di decadenza di un componente, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Consigliere, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale.
- 14.9** Ogni nomina deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- 14.10** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, si intende decaduto e occorre procedere a nuove elezioni e cooptazione.
- 14.11** In tale caso, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 14.12** Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica, inviando comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni sono valide a decorrere dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
- 14.13** Nel caso di impossibilità permanente di un Consigliere a svolgere le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Consigliere nel rispetto delle Regolamento Elettorale.
- 14.14** I membri del Consiglio Direttivo che, per dimissioni, non ricoprono più l'incarico, rimangono Membri del Comitato Italiano fino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.
- 14.15** Il Consiglio Direttivo assicura il buon governo del Comitato Italiano e si adopera al fine di garantire una gestione etica ed efficiente, a tutti i livelli, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità chiaramente definiti.
- 14.16** I membri del Consiglio Direttivo devono svolgere le proprie funzioni nel rispetto dei più elevati standard etici e devono informare il

Presidente e il Consiglio medesimo di tutto quanto possa pregiudicare il loro agire indipendente.

14.17 Ciascun membro è tenuto, inoltre, a informare il Consiglio di qualsiasi incarico contestualmente ricoperto in altre organizzazioni.

14.18 Il Consigliere in conflitto di interessi non può partecipare all'adozione di eventuali delibere che lo riguardano.

14.19 COMPITI

Il Consiglio Direttivo:

a) coopta cinque membri al di fuori dell'Assemblea;

b) nomina, nella prima seduta della sua composizione integrale (eletti e cooptati) di concerto con il Presidente, il Vice Presidente, i Presidenti delle tre Commissioni *Governance*, *Audit* e *Performance*;

c) nomina, valuta e revoca il Direttore Generale, sentito l'UNICEF;

d) elabora e definisce le linee strategiche e programmatiche del Comitato Italiano, ne indica le priorità in un quadro di medio e lungo periodo e ne cura e verifica l'attuazione;

e) predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

g) nomina e revoca i Presidenti Regionali e Provinciali;

h) nomina consulenti e affida incarichi su specifiche materie di propria competenza;

i) nomina, in caso di opportunità, Commissioni o Gruppi di Lavoro *ad hoc*, con un mandato specifico e limitato nel tempo su determinate materie nelle aree di propria competenza;

j) può delegare parte dei propri poteri e funzioni al Direttore Generale e/o a uno o più Consiglieri;

k) approva il Piano Strategico Congiunto (JSP), predisposto dal Direttore Generale in cooperazione con l'UNICEF;

l) esercita il controllo sull'attività economica e finanziaria del Comitato Italiano;

- m) controlla l'esecuzione delle delibere da parte del Direttore Generale e del *management*;
- n) stabilisce i criteri, condivisi dall'Assemblea, di monitoraggio e valutazione dei Comitati Regionali e Provinciali;
- o) convoca annualmente la Conferenza dei Presidenti Regionali, gli incontri interregionali con i Presidenti Provinciali e Regionali;
- p) approva il Regolamento Amministrativo nonché ogni altro Regolamento ritenuto utile al buon funzionamento del Comitato, escluso il Regolamento Elettorale;
- q) predispone la bozza del Regolamento Elettorale per l'approvazione da parte dell'Assemblea e ne assicura l'attuazione;
- r) approva il regolamento dei Volontari e dei Comitati Regionali e Provinciali di cui all'articolo 11.5;
- s) garantisce un'informativa precisa e trasparente sull'attività del Comitato Italiano a tutti i soggetti interessati e riferisce, con puntualità, agli altri Membri del Comitato Italiano sulla propria attività;
- t) provvede al monitoraggio e valuta la propria attività al fine di migliorarne l'efficacia;
- u) garantisce collegialmente l'attuazione della *mission* dell'UNICEF e delle finalità del Comitato Italiano;
- v) garantisce il rispetto dell'Accordo di cooperazione tra l'UNICEF e il Comitato Italiano;
- w) svolge ogni altro compito a esso affidato dal presente Statuto;
- x) stabilisce le linee-guida relative all'assunzione di personale dipendente e conferisce le deleghe al Direttore Generale per la gestione del personale dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 19.4 lettera c).

14.20 CONVOCAZIONE

La prima riunione del Consiglio Direttivo ha luogo entro quindici giorni dall'elezione dei membri del Consiglio per l'avvio delle procedure di cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno o quando

il Presidente o almeno cinque Consiglieri ne ravvisino la necessità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto a ciascun Consigliere, inviato per telegramma, telefax o e-mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso indica l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire senza obblighi di forma e di termini.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera valida alla presenza di almeno quattro componenti il Consiglio compreso il Presidente e si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono assolte dal Direttore Generale il quale può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno al Consiglio.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario che ne è responsabile della conservazione unitamente alla tenuta di un registro con le delibere assunte dal Consiglio Direttivo nell'ambito del mandato.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la fun-

zione di Segretario è esercitata dalla persona scelta dal Consiglio Direttivo tra i presenti.

I membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea possono, in ogni momento, prendere visione dei verbali delle riunioni, del registro delle delibere e di ogni altro documento prodotto in relazione all'attività del Consiglio stesso.

14.21 QUORUM COSTITUTIVO

La riunione è validamente costituita quando è presente, di persona o via audio conferenza e/o teleconferenza, la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Qualora la riunione non raggiunga il *quorum* previsto, un'ulteriore riunione deve essere tenuta entro quindici giorni con una nuova convocazione.

14.22 QUORUM DELIBERATIVO

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. L'astensione nelle votazioni non è calcolata tra i voti validamente espressi. In caso di parità, se il voto è espresso in forma palese, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano o per scrutinio segreto se la votazione riguarda persone.

Articolo 15

Commissioni del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si avvale di Commissioni, permanenti o temporanee *ad hoc*, - che operano come organi interni al Consiglio medesimo - finalizzate ad attività di studio e proposizione su temi specifici.

15.2 Il Consiglio Direttivo riceve regolarmente dalle Commissioni approfondimenti e analisi. La pianificazione delle attività, i lavori svolti e le proposte delle Commissioni sono sottoposte alla discussione e approvazione del Consiglio Direttivo.

- 15.3** Le Commissioni permanenti sono:
- a) Commissione Governance** che ha la funzione di supporto al Consiglio Direttivo nel monitorare e promuovere il miglioramento del funzionamento del governo del Comitato Italiano e nell'identificazione delle competenze idonee a una adeguata copertura di tutti i suoi organi.
 - b) Commissione Valutazione e Performance** che ha la funzione di supportare il Consiglio Direttivo nella supervisione del processo di assegnazione coerente e integrata di obiettivi annuali misurabili in tutto il Comitato Italiano (Organi, Comitati Locali, Struttura), per il migliore perseguimento degli obiettivi dell'UNICEF.
 - c) Commissione Audit** che ha la funzione di supporto al Consiglio Direttivo nel monitoraggio del sistema di gestione e prevenzione dei rischi del Comitato Italiano al fine di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione.
- 15.4** Se necessario, le Commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività, del personale dipendente della struttura operativa e/o, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di consulenti esterni.
- 15.5** Lo scopo, il mandato, le responsabilità, la composizione, le tempistiche di esecuzione e i compiti delle Commissioni sono definiti nel Regolamento delle Commissioni, approvato dal Consiglio Direttivo.
- 15.6** Le Commissioni permanenti sono composte da tre a quattro componenti, individuati tra i Consiglieri, e coordinati dal Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Presidente

16.1 Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato Italiano.

16.2 Resta in carica per un periodo di tre anni, per un massimo di due

mandati consecutivi. Dopo un'interruzione di almeno un mandato, l'ex Presidente può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni.

16.3 Il Presidente:

- a) assicura, d'intesa con il Consiglio Direttivo, che le attività del Comitato Italiano siano in linea con la missione, il mandato e le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi del Piano Strategico Congiunto (JSP) e con i principi di *governance* che sovrintendono lo svolgimento delle attività degli Organi del Comitato e della struttura operativa;
- b) intraprende relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno del mondo istituzionale, della cultura, dei media e di tutte le realtà significative della società italiana, alla missione e alle attività del Comitato, in linea con le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi del Piano Strategico Congiunto (JSP);
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo che assume le decisioni in qualità di Organo collegiale;
- e) assicura d'intesa con il Consiglio Direttivo l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) rappresenta il Comitato nei rapporti istituzionali d'alto livello tra lo stesso e le autorità pubbliche e private;
- g) rappresenta legalmente e in materia di *governance* il Comitato Italiano nei confronti dell'UNICEF;
- h) mantiene i rapporti con i Presidenti Regionali e Provinciali e ne propone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore Generale, la conferma o l'eventuale revoca;
- i) nomina i *Goodwill Ambassadors* in base a specifica procedura approvata dal Consiglio Direttivo;
- j) concede formalmente, su proposta della struttura, i patrocini a livello nazionale sulla base degli indirizzi dell'UNICEF.

- 16.4** In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convoca l'Assemblea entro centoventi giorni per l'elezione del Presidente che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 17

Collegio Sindacale

- 17.1** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Comitato Italiano e sul suo concreto funzionamento.
- 17.2** L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Sindaco eletto con il più alto numero di preferenze è nominato Presidente del Collegio. Nel caso in cui i Sindaci siano eletti tra i Membri del Comitato Italiano ovvero tra i Volontari, il relativo ufficio è a titolo gratuito. Nel caso in cui l'Assemblea scelga i componenti del Collegio Sindacale tra soggetti esterni al Comitato Italiano, il compenso loro spettante, per tutta la durata della carica, è stabilito dall'Assemblea in misura fissa onnicomprensiva e comunque, ove stabilito, non oltre il limite minimo previsto dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.
- 17.3** Il Collegio Sindacale cessa il suo mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili una sola volta. Dopo almeno un mandato di interruzione l'ex Sindaco può ricandidarsi per la stessa carica. Per la composizione del Collegio Sindacale, sia per la componente effettiva che supplente, si rinvia all'art. 2397 del codice civile.
- 17.4** La carica di Sindaco è incompatibile con la qualifica di Membro del Comitato Italiano, con la carica di Presidente Nazionale, Regionale e

Provinciale, nonché con la carica di Consigliere e di Proboviro. I Componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti non devono essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei Membri del Comitato. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, oltre a quelle indicate in precedenza, si fa riferimento al disposto dell'art. 2399 del codice civile.

- 17.5** In caso di assenza o impedimento per oltre tre mesi di un Sindaco effettivo, o in caso di dimissioni o di perdita della carica per qualsiasi ragione, si provvede alla sostituzione, nominando effettivo un Sindaco supplente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale. Il Sindaco così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale.
- 17.6** È ammessa la possibilità per i Sindaci di intervenire a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza e/o teleconferenza, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 14.20.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

- 18.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e scelti all'interno dell'Assemblea.
- 18.2** Il Proboviro eletto con il più alto numero di preferenze è nominato Presidente del Collegio. In caso di parità di voti i tre Probiviri eleggono il Presidente.
- 18.3** La durata del mandato è di tre anni, rinnovabile per una sola volta. Dopo un'interruzione di almeno un mandato, il soggetto può ricandidarsi per la stessa carica.
- 18.4** In caso di assenza o impedimento di un Proboviro per più di tre mesi o in caso di dimissioni o di altri casi di permanente impossibilità, si provvede alla sostituzione con un Proboviro supplente nel rispetto del Regolamento Elettorale.

- 18.5** Il Proboviro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri in carica.
- 18.6** In caso di necessità il Presidente del Comitato Italiano convoca l'Assemblea per l'elezione dei Probiviri mancanti.
- 18.7** La carica di Proboviro effettivo è incompatibile con la qualifica di Membro del Comitato Italiano e di tutte le altre cariche all'interno del Comitato Italiano.
- 18.8** I Probiviri possono partecipare all'Assemblea pur non essendone componenti.
- 18.9** Il Collegio dei Probiviri:
- a)** provvede alla risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra i Membri del Comitato, tra Membri e Organi del Comitato, tra Membri o Organi e il Comitato stesso;
 - b)** delibera, su notifica del Consiglio Direttivo, i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Membri del Comitato, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, come da articolo 7 del presente Statuto.
- 18.10** Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 19

Direttore Generale

- 19.1** Il Direttore Generale è il dipendente del Comitato Italiano di livello più elevato, responsabile della struttura operativa, che esercita i poteri di gestione ordinaria assicurando l'attuazione di tutte le politiche e i programmi del Comitato Italiano approvati dal Consiglio Direttivo.
- 19.2** Assicura, altresì, la migliore gestione del patrimonio, del personale dipendente ispirandosi a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- 19.3** Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito di consultazioni con l'UNICEF, espletata una procedura di selezione meritocratica, aperta e competitiva. Il Consiglio Direttivo gli attri-

buisce specifici poteri e la delega quale responsabile della struttura operativa.

19.4 Il Direttore Generale:

- a)** predisporre la bozza del piano strategico congiunto (JSP), in cooperazione con l'UNICEF, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione a tutti i livelli;
- b)** predisporre il piano di lavoro annuale, il budget e la relazione per il Consiglio Direttivo;
- c)** esercita i poteri delegati in materia di gestione del personale dipendente, quali, in via esemplificativa, il potere di assumere il personale e risolvere i rapporti di lavoro;
- d)** gestisce attraverso la struttura operativa e supervisiona ogni aspetto organizzativo, amministrativo e finanziario e del personale, compresi i Comitati Regionali e Provinciali; ottimizza tutte le possibili entrate economiche per controllare le spese, nei limiti del budget approvato;
- e)** cura e mantiene i rapporti operativi, le relazioni con l'UNICEF internazionale e ne informa costantemente il Consiglio Direttivo;
- f)** cura la tenuta dei Verbali dell'Assemblea, dei Verbali del Consiglio Direttivo e del Registro delle delibere;
- g)** tiene aggiornato l'Albo dei Volontari e l'elenco dei componenti gli Organi del Comitato Italiano;
- h)** pianifica, coordina e supporta le attività dei Comitati Regionali e Provinciali assicurando una comunicazione adeguata, il coinvolgimento, il supporto, la standardizzazione operativa e la formazione, garantendone l'allineamento strategico al mandato e alle attività del Comitato Italiano.
- i)** gestisce i rapporti con i *Goodwill Ambassadors*;
- j)** partecipa in qualità di Segretario e, in veste consultiva, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

Esercizio finanziario

- 20.1** L'esercizio del Comitato Italiano coincide con l'anno solare.
- 20.2** L'Assemblea approva il bilancio consuntivo annuale relativo all'esercizio precedente entro quattro mesi dalla chiusura oppure sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze.
- 20.3** L'Assemblea approva, altresì, il bilancio preventivo, di regola prima dell'inizio dell'anno solare di competenza.
- 20.4** Il Comitato Italiano tiene in maniera accurata e precisa le scritture contabili nel rispetto di tutte le leggi applicabili.
- 20.5** Eventuali avanzi o altre utilità sono esclusivamente destinati al raggiungimento degli obiettivi del Comitato Italiano e alla realizzazione delle proprie attività istituzionali e delle attività alle stesse connesse.
- 20.6** Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Articolo 21

Codice di comportamento etico

- 21.1** I Membri del Comitato Italiano, i componenti il Collegio dei Pro-viviri, i volontari, i *Goodwill Ambassadors*, i collaboratori del Comitato Italiano devono dichiarare l'adesione al Codice di comportamento etico, approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, e sue successive modifiche.

Articolo 22

Modifiche statutarie

- 22.1** Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordi-

itaria con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti, previa consultazione da parte del Comitato Italiano con l'UNICEF in merito alle modifiche, nel rispetto dell'Accordo di Cooperazione.

- 22.2** Eventuali modifiche delle finalità del Comitato Italiano non sono consentite. L'inosservanza della presente disposizione comporta la perdita da parte del Comitato Italiano del suo particolare *status* giuridico e dei suoi rapporti con l'UNICEF.

Articolo 23

Scioglimento del Comitato Italiano

- 23.1** In caso di scioglimento o liquidazione del Comitato Italiano, per qualunque causa, ferma restando la proprietà dei beni in capo all'UNICEF, qualora residuino elementi di attivo dopo la liquidazione tali beni devono essere interamente devoluti all'UNICEF, secondo le disposizioni di legge a riguardo.

Articolo 24

Disciplina transitoria

- 24.1** Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. L'approvazione non determina l'automatica decadenza dalle cariche che rimangono in essere sino al rinnovo degli organi. Il Presidente, entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto, convoca un'apposita Assemblea per il rinnovo degli Organi del Comitato Italiano il cui mandato è in scadenza.
- 24.2** Il numero dei mandati svolti dal Presidente del Comitato Italiano, dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, durante la vigenza del precedente Statuto del 17 aprile 2004, viene computato ai fini dell'applicazione della disposizione secondo cui i componenti di tali Organi possono restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi e possono ricandidarsi per la stessa carica dopo almeno un mandato di interruzione.

24.3 Tale disciplina del computo dei mandati effettuati non trova applicazione nei confronti dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali in quanto non prevista dal precedente Statuto. Per i Presidenti Regionali e Provinciali il computo dei mandati ha inizio a partire dall'entrata in vigore dell'attuale Statuto.